

ranno di seguito esaminati i contenuti specifici dei documenti sopra richiamati.

*m1) modalità di scelta del contraente*

Sul punto risultano esibite fotocopie relative alla corrispondenza intercorsa tra i Cantieri navali (stabilimento di Palermo) e la s.r.l. SI.PU.RI.NA corrente in Palermo.

In primo luogo, la nota datata 1° febbraio 1989 della Siciliana Pulizie e Riparazioni Navali (75), a firma dell'amministratore Calò Carmelina, indirizzata alla direzione palermitana della Fincantieri, (il timbro di arrivo indica la data del 2 febbraio 1989), avente ad oggetto la «migliore offerta» per l'acquisto di n. 40.000 tavole per ponteggi per un importo di lire 100.000 al metro cubo, «giusta accordi verbali col vostro ufficio vendite».

Ad essa fa riscontro la nota 9 febbraio 1989 (76) (nella fotocopia esibita non si legge il firmatario) ove, dichiarato «inaccettabile» il prezzo sopra indicato, la SI.PU.RI.NA viene pregata di rivedere l'offerta.

Segue la nota datata 16 febbraio 1989, sempre a firma di Calò Carmelina, (timbro di arrivo 20 febbraio 1989), in cui la SI.PU.RI.NA in cui, richiamata l'offerta del 1° febbraio 1989, sottopone alla Direzione del cantiere «il [nostro] nuovo prezzo per l'acquisto delle quarantamila tavole per ponteggi», determinato in 115.000 al mc., come scaturito «dall'ultima analisi dei costi che la [nostra] società [dovrà] avrebbe dovuto sostenere per caricare, trasportare e scaricare le suddette tavole».

In ordine al citato carteggio, non può non rilevarsi che il prezzo della compravendita non appare determinato, perchè l'oggetto contrattuale è definito attraverso il ricorso a due elementi eterogenei: il numero delle tavole e l'indicazione del valore attribuito ad un metro cubo di materiale, oltre ai connessi oneri di trasporto; pertanto solo attraverso la concreta determinazione del peso di ciascuna tavola, ovvero del numero di elementi richiesti per costituire un metro cubo di materiale, il valore effettivo dell'operazione poteva essere calcolato.

Prima di valutare l'incidenza di questa circostanza nella ricostruzione dell'intera vicenda, appare opportuno richiamare gli elementi allo stato disponibili sulla s.r.l. acquirente. La SI.PU.RI.NA (Siciliana Pulizie e Riparazioni Navali) s.r.l., ditta ricompresa tra quelle oggetto della nota 11 aprile 1994 del questore Gianni (77), risulta costituita il 13 ottobre 1988, corrente alla via Porretti n. 19 di Palermo e amministrata, fino all'8 novembre 1990, da tale CALÒ Carmelina, nata a Caltavuro il 4.5.1943. Nel novembre 1990 alla

---

(75) Cfr. pag. 30 del fascicolo degli atti prodotti da Gioacchino Basile il 9 ottobre 1997.

(76) Cfr. pag. 29, *cit.*

(77) Cfr. pag. 35 della nota a firma del questore di Palermo già in precedenza richiamata.

Calò subentra nella carica Ingrassia Gaetano, nato il 12 marzo 1951. Calò Carmelina è moglie di CINÀ Mariano (78), raggiunto dalla misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale per la durata di giorni sessanta nel procedimento n. 1972/97 c/o GALATOLO Vincenzo fu Angelo + 28 ed ivi indagato dei delitti p.e.p. dagli artt. 513-bis e 648-ter del codice penale.

Le ditte facenti capo al CINÀ sono state espressamente individuate dal collaboratore di giustizia Onorato Francesco quali imprese controllate di fatto dai GALATOLO (79). Lo stesso Onorato, indicato in atti quale uomo d'onore della famiglia di Resuttana e quale uno degli autori dell'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima, dopo aver riferito che «il cantiere navale di Palermo è nelle mani delle famiglie GALATOLO e Madonia», riferisce di essere pure a conoscenza che «i GALATOLO si appropriano con la complicità dei responsabili del cantiere di materiale, per esempio ponteggi e tavole, che rivendono all'esterno» (80). Anche il dichiarante Favalaro Marco, già reo confesso dell'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi, riferisce di essere a conoscenza «dei forti interessi della famiglia GALATOLO all'interno dei cantieri navali di Palermo» e precisa che «tra le imprese controllate dai GALATOLO vi era la ditta Cinà» (81). La squadra mobile di Palermo operando un approfondimento investigativo delle suddette dichiarazioni (82) ha individuato le imprese riferibili ai germani Cinà ovvero a Calò Carmelina. Tra queste la SI.PU.RI.NA s.r.l., costituita dalla Calò, da GALATOLO Stefano di Giuseppe (83), da FONTANA Giovanna di Gaetano e di Galatolo Gio-

---

(78) Cfr. pag. 26 dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di misura interdittiva n.428/97, GIP di Palermo nel proc. penale c/o GALATOLO Vincenzo fu Angelo + 28, *cit.*

(79) Cfr. *Ordinanza, cit.*, pag. 8.

(80) *Ibidem.*

(81) Così testualmente il FAVALARO: «Sono a conoscenza dei forti interessi della famiglia Galatolo all'interno dei cantieri navali di Palermo. Infatti in più di un'occasione ho sentito Galatolo Vincenzo e Fontana Stefano, con il quale sono stato in società di fatto per la commercializzazione di preziosi, che il cantiere navale era affare loro e che non volevano interferenze in quel settore. Fra le ditte controllate dai Galatolo ricordo la ditta Albamonte e la ditta Cinà. I Galatolo hanno accumulato enormi ricchezze nel settore dell'edilizia con l'acquisizione di lavoro presso i cantieri navali. I Galatolo pur non figurando personalmente controllano numerose società che operano all'interno dei cantieri navali acquisendo lavori, appalti o subappalti. Io pur non conoscendo i meccanismi di acquisizione dei lavori da parte dei Galatolo so che gli stessi condizionavano le offerte delle ditte concorrenti, corrispondevano bassi salari ai lavoratori e avevano appoggi all'interno dei cantieri navali e nello stesso sindacato. Mi risulta, anche se non so specificare meglio, che i Galatolo venivano informati preventivamente sulle gare di affidamento lavori e potevano contare sull'appoggio di qualche sindacalista di cui sconosco il nome» (cfr. *Ordinanza, cit.*, pag. 15).

(82) Cfr. pag. 24 *ordinanza ult. cit.* per i riferimenti all'informativa 501/96 del 14 marzo 1997 redatta dalla V sezione della squadra mobile palermitana.

(83) Galatolo Stefano di Giuseppe, nato a Palermo il 9 giugno 1969, indagato per il reato di cui all'art. 416-bis ed altro nel procedimento n. 1972/97.

vanna e da altri (84). Come si è detto, alla Calò risulta subentrato nella carica di amministratore Ingrassia Gaetano, già dipendente della Industrial Naval Service. La SI.PU.RI.NA risulta messa in liquidazione nel marzo 1996.

*m2) La commessa della Fincantieri n. 5.1.0515.300000 del 2 marzo 1989*

La richiesta di apertura della commessa sopra indicata si legge in un'apposita scheda esibita in fotocopia (85), recante l'apposizione della sigla Cipponeri al centro, tra le firme di altri funzionari dell'azienda.

La sezione dell'ordine relativa a «descrizione del lavoro e della fornitura» indica una vendita di tavole per ponteggi da mm. 4000 x 300 x 60. Non mancano però incertezze sul numero delle tavole, apparendo evidente una correzione per sovrascritturazione, sicchè, in luogo dell'originale 40.000.000, si legge la cifra di 23.000 tavole. Segue l'annotazione «salvo autorizzazione ing. BAU/rag. Scampia ulteriori 17000 tavole».

Anche nella parte «condizioni della fornitura» appare una modifica all'annotazione relativa al numero delle tavole per metro cubo, con l'indicazione di 20 tavole = 1 mc, in luogo di quella originaria di 24.

Ulteriori e interessanti elementi si ricavano dalla fotocopia di un tabulato intestato alla SI.PU.RI.NA e recante elenchi di fatture (apparentemente una cd. scheda di maestrino). Da esso si evince che a fronte delle due fatture della Fincantieri nei confronti della SI.PU.RI.NA, rispettivamente di 77 e 74 milioni circa, se ne ritrovano annotate altre 30, benestante, emesse dall'acquirente nel periodo dal febbraio al 13 aprile 1989 (86).

*m3) Gli appunti manoscritti riferiti al De Lisi e le fatture di vendita della Fincantieri*

Il contenuto della scheda contabile appena richiamata è spiegato dagli appunti manoscritti allegati, riferiti al De Lisi.

Qui si evidenzia come la prima fattura della Fincantieri, la n. 35.05.0080 del 29 marzo 1989, emessa per un importo di lire 77.235.405 sia stata compensata con le 30 fatture emesse dalla SI.PU.RI.NA, per somme varie ma con un importo totale esattamente coincidente!

Dagli stessi «appunti» si ricavano indicazioni circa una «modifica» della scheda «Richiesta di apertura di commessa», attribuita al funziona-

---

(84) Calò Carmela compare anche quale socia della Cinà s.r.l., e della Industrial Naval Service s.r.l.. Cinà Mariano, oltre che nella omonima ditta individuale, è presente nella Industrial Naval Service, in cui per un periodo ha ricoperto la carica di presidente, e risulta procuratore generale della Italian Schips Clean & Repairs s.r.l. (cfr. *Ordinanza*, cit., pag. 26).

(85) Cfr. annotazione De Lisi Federico, pag. 18.

(86) La scheda citata è alla pagina 16 della citata produzione Basile.

rio Scarpa (87) e circa la riferibilità al Cipponeri di una delle sigle sull'ordine.

In atti risultano poi le copie delle due fatture Fincantieri relative all'operazione: la n. 350.50080 del 29 marzo 1989, dell'importo di lire 77.235.405, I.V.A. compresa, emessa per la vendita di 564,33 metri cubi di legname e la n. 350.50089, del 11 aprile 1989, dell'importo di lire 74.906.216, I.V.A. compresa, emessa per 547,36 metri cubi. Dalle annotazioni contenute nella parte riservata alla descrizione dell'operazione si evince che tali fatture sono state emesse a fronte di complessive 110 bolle di accompagnamento. Quindi la fuoriuscita delle tavole avvenne con ben 110 viaggi di materiale.

Ma su questo punto la ricostruzione documentale diverge radicalmente con quanto evidenziato dal Basile nell'esposto in esame, ove si parla del carico in ogni trasporto di quattro imbracature di tavole, ciascuna di 64: quindi 256 tavole alla volta per ciascun camion e altrettante per i rimorchi. Sul punto il Basile osserva che il legname fatturato sarebbe sostanzialmente inferiore a quello alienato. Effettivamente i dati riferiti ai documenti contabili ora richiamati non appaiono conciliabili con altre informazioni relative all'alienazione del materiale.

Infatti, se si considera il rapporto di 20 tavole per metro cubo, si sarebbe verificata una vendita di 22.235 tavole: dato difficilmente conciliabile con la corrispondenza contrattuale relativa ad offerte di acquisto di 40.000 tavole e alla primitiva annotazione di 40.000 risultante dalla fotocopia della scheda «richiesta di apertura commessa» prodotta dal Basile. A conclusioni non molto diverse si perverrebbe se si considerasse il rapporto 24 tavole per metro cubo: in questo caso le tavole fatturate sarebbero 26682. Non meno significativa appare la circostanza del rientro in azienda di 2200 tavole, stimate per 165,75 metri cubi totali.

Si tratterebbe di una restituzione a seguito di «erroneo invio»: nella relativa nota di credito, emessa l'11 dicembre 1989 nei confronti della SI.PU.RI.NA s.r.l., compare per la prima volta una descrizione delle tavole, misuranti mm. 4000 x 60 x larghezze varie.

Considerata la descrizione della «apertura commessa», datata 2 marzo 1989, vennero vendute tavole da ponteggio da mm. 4.000 x 300 x 60, cioè tavole della lunghezza di quattro metri, ma allora, al «rientro», le 2200 tavole dovevano corrispondere a mc 110 (calcolando 20 tavole a mc) oppure a mc 91,6 (calcolando 24 tavole al mc).

Pertanto allo stato degli atti devono muoversi serie riserve sulla rispondenza al vero dei suddetti dati contabili, verosimilmente scaturiti da mere esigenze di conciliazioni contabili.

Anche a prescindere dal vaglio dei documenti contabili relativi alle forme e alle modalità dei pagamento da parte della SI.PU.RI.NA i dati che si evincono dai documenti esibiti dal Basile, prima richiamati, lasciano chiaramente intendere che almeno per la prima delle due fatture

---

(87) *Idem*, pag. 18.

di vendita la SI.PU.R.I.NA non effettuò pagamenti, avendo regolato la posizione debitoria attraverso compensazioni con fatture emesse nei confronti dei cantieri palermitani.

m4) La testimonianza resa da Antonino Cipponeri dinanzi al Pretore del lavoro di Palermo

In ogni caso le circostanze appena evidenziate appaiono inconciliabili con quanto riferito, sotto giuramento, dal Cipponeri all'udienza dinanzi al pretore del lavoro di Palermo (88) (*amplius infra*).

Fermo restando la necessità di procedere ad un approfondimento del punto in riferimento alla documentazione contabile richiesta con il questionario alla direzione generale della Fincantieri, non può non rilevarsi che la vicenda dell'alienazione delle tavole per ponteggi alla SI.PU.R.I.NA presenta profili del tutto incompatibili con la ricostruzione effettuata dal direttore Cipponeri, mentre si palesano significative inattendibilità delle fatture e della nota di credito dinanzi richiamate (89).

---

(88) Nel corso del suo esame il direttore dello stabilimento affermò quanto segue:

1) nel gennaio 1989, appena arrivato in cantiere, aveva rilevato la presenza di circa 25-30.000 tavole accatastate da oltre due anni all'aperto ed acquistate per una commessa da tempo ultimata;

2) ritenuto che le tavole potessero costituire un pericolo di incendi e considerata la perdita della loro iniziale solidità operò una ricognizione per l'alienazione delle stesse;

3) ottenuta dalla direzione l'autorizzazione alla vendita, furono contattate «quattro ditte di Palermo» e le tavole erano state vendute a «quella che ci aveva fatto il prezzo più remunerativo in base alle nostre valutazioni»;

4) l'acquirente, «una ditta che non si occupa di ponteggiature bensì di pulizie», «corrispose lire 140.000.000». «Il corrispettivo venne versato in denaro e non su accredito relativi a compensi per il lavoro da svolgere». La testimonianza sarà oggetto di più approfondito vaglio nel testo *infra*.

(89) Sull'episodio delle «presunta rivendita» di 30.000 tavole di legno «quasi nuove» a «personaggi in odore di mafia», il tribunale di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, in sentenza n. 3200/94 del 6 ottobre 1994, nella causa promossa dall'appellante Fincantieri contro il Basile, osserva che «tutte le volte che il Basile ha cercato di dar corpo alle proprie denunce citando fatti ed episodi specifici, questi si sono rivelati infondati ...», così come per l'episodio delle tavole per cui «la società ha prodotto ampia documentazione sui dettagli dell'operazione, sufficienti a fugare qualsiasi sospetto d'irregolarità... (pag. 23)». Peraltro sul problema della presenza mafiosa nel cantiere il Tribunale così statuisce (pag. 30): «anche sulla questione delle infiltrazioni mafiose non ci si può esimere da alcune precisazioni: attesa la gravità dello scenario descritto dal Basile, la peculiarità del contesto ambientale in cui si collocavano le vicende di causa e, in particolare, l'ubicazione del cantiere navale in una zona notoriamente ad alta densità mafiosa; il fatto stesso che i Cantieri Navali, costituendo una delle principali strutture produttive dell'intera Sicilia, ben possono suscitare l'attenzione e gli appetiti degli ambienti della criminalità organizzata: questi ed altri motivi indicati nell'ordinanza del 26 ottobre 1993 che qui si ha per integralmente trascritta, hanno indotto il tribunale a supplire alle reticenze del Basile con i propri poteri di ufficio».

E così prosegue: «Ma l'indagine demandata alla locale Prefettura ha dato esito del tutto negativo. Nella nota di risposta dell'11 aprile 1994 si legge infatti che delle 221

Sul piano logico e materiale, alla stregua di tali preliminari rilievi, appaiono evidenti e positivi i riscontri alle dichiarazioni riportate nell'ordinanza del GIP di Palermo circa la artificiosità dei rapporti tra la direzione dello stabilimento palermitano all'epoca dei fatti e ditte riconducibili di fatto all'associazione a delinquere di tipo mafioso facente capo ai Galatolo e ai loro alleati.

*Segue: La documentazione prodotta da FINCANTIERI in data 24 febbraio 1998*

In riscontro alla lettera-questionario trasmessa in data 2 gennaio 1998, il 24 febbraio 1998 è pervenuta alla Segreteria della Commissione una nota della FINCANTIERI con allegata documentazione.

---

ditte di cui all'allegato elenco nominativo — e cioè le ditte che avevano intrattenuto rapporti di appalto o di subappalto con lo stabilimento Fincantieri di Palermo — 77 hanno sede in comuni di altre province e segnatamente Torino, Genova, Milano, Trieste, La Spezia, Livorno. Delle rimanenti 142, 3 hanno sede all'estero. E infine per le restanti 128 ditte i titolari, gli amministratori, i legali rappresentanti o i soci evidenziati in ciascuna visura non risultano sottoposte a norme di prevenzione o a provvedimenti interdittivi ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. Pertanto nessuna delle ditte in questione, tra quelle che operano nella provincia di Palermo, ha mai subito provvedimenti interdittivi o sanzioni ai sensi della legislazione antimafia». Quindi conclude che «con questo non si può affatto escludere che il pericolo di infiltrazioni mafiose al cantiere esista o che addirittura tale infiltrazione sia già in atto, al di là di quello che possono documentare le visure ufficiali. Ma agli effetti del presente giudizio si deve ribadire che, in mancanza di gravi e fondati elementi di riscontro che possano costituire una ragionevole base di supporto per accuse del tenore di quelle ripetutamente lanciate dal Basile attraverso gli organi di stampa locali e nazionali, non è tollerabile ed esorbita dai limiti di un ragionevole diritto di critica, anche volendo tenere conto della vis polemica connotata ad un acceso impegno civile e sindacale, dare in pasto all'opinione pubblica l'immagine di una grande azienda ridotta al rango di consorzio criminale ... (pagg. 31 e 32)».

Su tali argomentazioni, trascurando il ruolo meramente formale delle certificazioni antimafia, vanno richiamate le considerazioni relative ai contenuti delle informazioni rese al tribunale palermitano dalla questura con la citata nota a firma del questore Gianni datata 11 aprile 1994.

Come è noto nel corso del giudizio di appello promosso dalla Fincantieri, con ordinanza del 1° luglio 1993 il Tribunale dispose l'acquisizione di informazioni scritte anche dalla prefettura «per sapere se ed eventualmente chi dei legali rappresentanti o degli amministratori e sindaci, o anche, ove trattasi di società, dei singoli soci delle 221 ditte di cui all'allegato elenco nominativo, sia stato sottoposto all'applicazione di misure di prevenzione o a provvedimenti diretti all'irrogazione di una delle misure, o sia comunque incorso nel divieto o nella revoca, sospensione o decadenza», in applicazione della normativa suddetta.

L'ordinanza istruttoria appena richiamata era stata peraltro oggetto di specifico reclamo da parte della Fincantieri, respinto con ordinanza del 26 ottobre 1993.

Sui contenuti della risposta della questura di Palermo alla richiesta dell'AG, si rinvia ai rilievi sviluppati nel paragrafo intitolato «la causa Fincantieri c/o Basile Gioacchino (DOC. 566.6)».

Gli elementi che di seguito vengono vagliati afferiscono allo tema specifico dell'alienazione di tavole per ponteggi, già oggetto di precedenti richiami (90).

La società FINCANTIERI, richiesta di fornire gli atti specificamente indicati al punto e6) del questionario e cioè tutti quelli relativi alla «documentazione amministrativa e contabile connessa all'acquisto ed alla vendita dei suddetti beni, compresi i contratti e la fatturazione pertinente», ha depositato i 17 documenti meglio specificati nell'elencazione che segue:

- 1) Telex di offerta inviato ad altri Stabilimenti della società;
- 2) risposta Stabilimento di Ancona;
- 3) risposta Stabilimento MGN;
- 4) risposta Stabilimento GM-TCI;
- 5) risposta stabilimento di Taranto;
- 6) offerta per acquisto tavole per ponteggi ditta ARTIGIANA ELEVAZIONI;
- 7) richiesta di revisione offerta inviata dallo stabilimento di Palermo;
- 8) offerta per acquisto tavole per ponteggi COOPERATIVA RINASCITA PICCHETTINI s.r.l.;
- 9) richiesta di revisione offerta inviata dallo stabilimento di Palermo;
- 10) offerta per acquisto tavole per ponteggi ditta CUCCHIARA MAURIZIO;
- 11) richiesta di revisione offerta inviata dallo stabilimento di Palermo;
- 12) seconda offerta per acquisto tavole per ponteggi ditta CUCCHIARA MAURIZIO;
- 13) offerta per acquisto tavole per ponteggi ditta SIPURINA s.r.l.;
- 14) richiesta di revisione offerta inviata dallo stabilimento di Palermo;
- 15) seconda offerta per acquisto tavole per ponteggi ditta SIPURINA s.r.l.;
- 16) estratto sentenza Pretura di Palermo — sez. Lavoro — n. 667/92 depositata il 18 giugno 1992 nella causa promossa da Basile Gioacchino contro FINCANTIERI;
- 17) estratto sentenza Tribunale di Palermo — sez. Lavoro — n. 3200/94 depositata il 24 maggio 1995 nel giudizio di appello promosso dalla FINCANTIERI contro Basile Gioacchino.

Dall'esame della suddetta documentazione risulta che:

a) in data 6 marzo 1989 la direzione dei cantieri palermitani richiede ad altri stabilimenti della società di comunicare l'eventuale loro

---

(90) Cfr. *supra* documentazione Basile, *cit.*

interesse ad entrare in possesso di tavole da ponteggio da mm. 4000 x 300 x 60. Il relativo telex (91) (allegato 1, *sub* 6) non fornisce alcuna indicazione circa il numero delle tavole messe a disposizione degli altri stabilimenti del gruppo;

b) dal 7 al 15 marzo 1989 pervengono a Palermo le risposte di 4 stabilimenti del gruppo, tutte negative;

c) in epoca antecedente a tale corrispondenza infragruppo, sono già pervenute ai Cantieri Navali di Palermo offerte di acquisto da parte delle seguenti ditte:

- 1) Artigiana Elevazioni S.n.c., datata 27 gennaio 1989;
- 2) Cooperativa Rinascita Picchettini s.r.l., datata 2 febbraio 1989;
- 3) Cucchiara Maurizio, datata 2 febbraio 1989;
- 4) SI.PU.RI.NA. s.r.l., datata 1 febbraio 1989.

Oltre ai documenti appena richiamati, la FINCANTIERI ha ritenuto di inoltrare alla Commissione un estratto (foli 12 e 13) della sentenza n. 667/92 del Pretore del lavoro di Palermo, nonché un estratto (folio 23) della sentenza n. 3200/94 del Tribunale del lavoro di Palermo, evidenziando di aver prodotto nelle sedi giudiziarie «ampia documentazione sul dettaglio dell'operazione, sufficiente a fugare qualsiasi sospetto di irregolarità».

Viceversa non risultano trasmessi nè la documentazione contabile connessa all'acquisto ed alla vendita dei suddetti beni (tavole), nè i contratti e la fatturazione pertinente, sebbene tali atti siano stati specificamente menzionati nel questionario approvato dal I Comitato.

Tuttavia, anche a fronte di tali significative carenze, che saranno oggetto di specifiche considerazioni, può procedersi ad un primo analitico vaglio delle informazioni fornite, alla luce dei dati e dei documenti già a disposizione della Commissione.

In primo luogo vanno richiamate le dichiarazioni rese dal direttore dello stabilimento palermitano al pretore del lavoro, nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo al licenziamento di Gioacchino BASILE.

In quella sede il Cipponeri, esaminato in qualità di teste, prestato il giuramento di rito, aveva, tra l'altro, affermato testualmente:

«Dopo la pubblicazione dell'articolo che per il suo tono insinuante ledeva la mia onorabilità, anche per rispondere al quesito implicito dell'articolo (che non si sapeva esattamente la verità), ritenni opportuno convocare il Basile e il Miraglia, insieme al Lupo che era rappresentante sindacale, per chiarire loro come si era addivenuti alla vendita dei famosi tavoloni.

Invero ero appena arrivato in cantiere nel gennaio del 1989 ed ebbi modo di rilevare in cantiere la presenza di circa 25.000 – 30.000 tavole accatastate da oltre due anni ed acquistate per una commessa da tempo

---

(91) Cfr. Telex n. 723 del 6 marzo 1989 (allegato 1, punto e), *sub* 6).

ultimata. Poichè, fra l'altro, potevano costituire pericolo sia per incendi sia perchè un loro successivo uso avrebbe potuto generare danni per la perdita della loro iniziale solidità, feci fare una ricognizione al fine di procedere alla vendita.

Dalla ricognizione venne fuori che in cantiere avevamo altre 50-60.000 tavole e che il nostro fabbisogno era mediamente di 40.000 tavole, sicchè quelle in discussione erano superflue.

Costituiva, pertanto, buona ragione aziendale quella di dismetterle.

Prima di procedere alla vendita comunicammo ad altri cantieri se fossero interessati all'utilizzo di questi tavoloni.

Tranne un paio che ce ne richiesero l'utilizzo di alcuni, che provvedemmo ad inviare, gli altri cantieri ci comunicarono il loro disinteresse.

Quindi, ottenuta dalla direzione l'autorizzazione alla vendita, abbiamo contattato quattro ditte di Palermo vendendo i tavoloni a quella che ci aveva fatto il prezzo più remunerativo in base alle nostre valutazioni.

Di tale vendita, peraltro, avevo anche preventivamente informato il consiglio di fabbrica, manifestando anche l'intenzione di utilizzare il ricavato nell'acquisto di ponteggi metallici...».

In base a quanto riferito al magistrato dal Cipponeri, quattro ditte palermitane sarebbero state contattate solo dopo il tentativo di collocare il materiale in altri stabilimenti del gruppo e comunque previa autorizzazione della direzione. Tali circostanze in parte non trovano riscontro nella documentazione trasmessa dalla direzione della FINCANTIERI, in parte sono dalla medesima del tutto smentite. Infatti, se da un lato non risulta trasmessa alla Commissione alcuna «autorizzazione» all'alienazione del materiale, dai documenti pervenuti appare del tutto evidente che l'interpello richiamato dal Cipponeri risale al mese di marzo 1989. Le quattro citate offerte di acquisto risultano tutte formulate nel periodo compreso tra il 27 gennaio e il 2 febbraio 1989.

Quindi la corrispondenza commerciale smentisce l'assunto del direttore dello stabilimento. Conseguentemente al pretore di Palermo furono rese dal Cipponeri dichiarazioni non rispondenti al vero circa taluni importanti fatti della procedura di scelta del contraente.

Inoltre nè quelle dichiarazioni nè altre fonti aziendali consentono di precisare per quale motivo la scelta di effettuare l'alienazione delle tavole riguardò quelle «acquistate per una commessa da tempo ultimata» e non altre, verosimilmente più vecchie. Ulteriori significative circostanze si desumono dalle «offerte» pervenute all'azienda, che effettivamente furono in tutto quattro.

Ad ogni offerente l'azienda rispose con lettere dal contenuto identico, tutte datate 9 febbraio 1989 e apparentemente (92) protocollate dal n. 10156 al n. 10159.

---

(92) Tre lettere evidenziano la correzione dell'ultima cifra del protocollo, mentre alla quarta, indirizzata alla ditta Cucchiara Maurizio, il numero di protocollo è manoscritto anzichè stampigliato.

La ditta SIPURINA è l'unica che indica il quantitativo delle tavole, formulando espressamente prima un'offerta e poi un rialzo del prezzo riferiti a 40.000 pezzi, «giusta accordi verbali con l'ufficio vendite».

Delle altre ditte solo CUCCHIARA MAURIZIO, nell'offerta datata 2 febbraio 1989 (annotata al protocollo dei cantieri navali il successivo giorno 3) quantifica implicitamente l'oggetto della negoziazione «avendo preso visione del materiale messo in vendita presso il vs. stabilimento».

Del tutto generica appare la proposta inoltrata da Artigiana Elevazioni S.n.c., il cui testo è il seguente: «Vi comunichiamo nostra migliore offerta per tavoloni da ponteggio, lire 95.000 metro cubo». Così come quella della Cooperativa Rinascita Picchettini s.r.l., che scrive: «La ns. migliore offerta per l'acquisto del materiale a margine specificato (tavole ex ponteggi) è di lire 85.000 a metro cubo».

Il riferimento alla ditta individuale CUCCHIARA rimanda ai risultati delle investigazioni della Squadra Mobile di Palermo, già evidenziati nella terza parte di questa scheda di analisi, in relazione ai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di misura interdittiva n. 4281/97 del GIP di Palermo nel procedimento c/o GALATOLO Vincenzo ed altri.

In particolare il collegamento va operato con un'individuazione fotografica effettuata dal collaboratore di giustizia ONORATO Francesco in data 15 maggio 1997.

In tale occasione l'ONORATO aveva riconosciuto tale CUCCHIARA o tale CUCCHIAIA, indicandolo come «quel soggetto [di cui ho riferito] che vendette le tavole del cantiere navale per conto dei GALATOLO»: la persona di cui trattasi venne individuata dai verbalizzanti in tale CUCCHIARA Salvatore.

In data 8 ottobre 1996 l'ONORATO aveva dichiarato che «il Cantiere Navale di Palermo è nelle mani delle famiglie Galatolo e Madonia», aggiungendo testualmente che questi «si appropriano con la complicità dei responsabili del cantiere navale, per esempio di ponteggi e tavole, che rivendono all'esterno. Tale CUCCHIAIA, titolare di un deposito di auto da demolire, è stato incaricato di vendere delle tavole per conto dei Galatolo provenienti dal Cantiere».

A questo punto è apparso alla Commissione necessario procedere a specifici atti di indagine finalizzati all'acquisizione dell'integrale documentazione contabile e amministrativa relativa all'acquisto e alla alienazione delle tavole. Invero, poichè la FINCANTIERI non ha soddisfatto l'espressa e circostanziata richiesta istruttoria, non si è avuto a disposizione alcuno dei documenti contabili pertinenti, nè è stato possibile operare i dovuti confronti con i dati della produzione documentale effettuata dal BASILE, oggetto di precedente specifica trattazione.

Pertanto, per acquisire oltre alla documentazione contabile in senso stretto (fatture di acquisto e di vendita, bolle di accompagnamento, estratti delle scritture e dei libri contabili) anche la documentazione bancaria pertinente, come individuabile alla luce degli atti già disponibili, si è reso necessario ricorrere (28 aprile 1998) allo strumento estremo dell'emanazione di formali provvedimenti di richiesta di consegna, per-

quisizione e sequestro nei confronti della società (e degli istituti di credito attraverso i quali furono effettuate le operazioni bancarie pertinenti), le cui motivazioni di seguito si riportano: «Richiesta di consegna decreto di perquisizione e decreto di sequestro.

La Commissione Parlamentare in seduta plenaria,

Premesso che è in corso un'inchiesta sulla presenza di organizzazioni criminali nel contesto delle attività produttive dei Cantieri Navali di Palermo e, in particolare, su ipotesi di condizionamento mafioso del regolare svolgimento dell'organizzazione della produzione e delle relazioni sindacali;

Considerata la necessità di approfondire le attuali risultanze circa la presenza e il ruolo di persone fisiche e giuridiche, a vario titolo legate ad associazioni mafiose, nel sistema degli appalti dello stabilimento palermitano della FINCANTIERI s.p.a. e quindi di chiarire l'origine e le modalità di sviluppo del fenomeno;

Premesso che risultano effettuate plurime audizioni e acquisiti agli atti della Commissione elementi documentali sulle tematiche in oggetto,

Considerato che la Commissione ha inoltrato ad uffici della Pubblica Amministrazione e alla Direzione della FINCANTIERI s.p.a. specifici e articolati questionari, finalizzati all'acquisizione di dati obiettivi su fatti determinati;

Considerato che in relazione a quanto sopra è stato tra l'altro ritenuto necessario acquisire dati e atti circa la vicenda della riferita alienazione a terzi di un consistente numero di tavole in legno per ponteggi dai magazzini dei Cantieri Navali di Palermo della società FINCANTIERI SPA, dovendosi sottoporre a verifica l'ipotesi che tale alienazione possa aver dissimulato indebiti profitti di esponenti della criminalità organizzata;

Premesso che alla FINCANTIERI s.p.a. in data 2 gennaio 1998 è stata formalmente richiesta la esibizione di tutta la documentazione amministrativa e contabile connessa all'acquisto ed alla vendita dei suddetti beni, compresi i contratti e la fatturazione pertinente (punto *e*) *sub* 6 del questionario);

Rilevato che la documentazione trasmessa dalla FINCANTIERI spa in data 24 febbraio 1998 non appare corrispondente a quanto richiesto nonchè incompleta, contraddittoria e del tutto inidonea a consentire una completa ricostruzione contabile e amministrativa dei fatti;

Considerato che da tale comportamento appare la volontà dell'azienda di non prestare la collaborazione dovuta;

Considerato che la disponibilità degli atti e dei documenti di cui sopra, appare essenziale per il proseguimento dell'inchiesta, per un adeguato vaglio del contenuto delle dichiarazioni e dei documenti già acquisiti e per l'acquisizione di ulteriori obiettive conoscenze sia sulla vicenda specifica sia sul suo contesto;

Ritenuto, in particolare, che la disponibilità della completa documentazione contabile e amministrativa sopra richiamata — e di seguito specificata — consentirà di operare riscontri ai dati e alle dichiarazioni

già disponibili, di articolare valutazioni e conclusioni di merito e di assumere ogni altra iniziativa prevista dalla legge;

Ritenuto che, allo stato, esigenze di speditezza dell'inchiesta e ragioni di cautela connesse alla salvaguardia della genuinità delle acquisizioni probatorie impongono l'adozione di un provvedimento di richiesta di consegna, ai sensi dell'articolo 248 del codice di procedura penale, la cui inottemperanza darà luogo, nelle forme di legge, ad operazioni di perquisizione finalizzate al sequestro di quanto di seguito indicato;

Visto l'articolo 1 comma secondo della legge istitutiva della Commissione;

Visto l'articolo 25 comma secondo del Regolamento della Commissione;

Visti gli articoli 247, 248 e 252 del codice di procedura penale;

#### INVITA

il legale rappresentante pro-tempore della FINCANTIERI s.p.a. - e quanti nella qualità di preposti ai competenti uffici e servizi dell'azienda - a consegnare gli atti e i documenti di seguito determinati agli ufficiali di polizia giudiziaria delegati;

#### DISPONE

in caso di inottemperanza la perquisizione, nelle forme di legge, degli uffici dell'azienda ove tale atti possano trovarsi, al fine di eseguirvi ai sensi dell'art. 252 del codice di procedura penale il sequestro in originale degli atti e dei documenti di seguito indicati, fatta salva la facoltà per la parte di estrarne e conservarne copia:

1) documentazione relativa all'originario acquisto da parte della FINCANTIERI s.p.a. del materiale oggetto di successiva alienazione alla SIPURINA s.r.l., ed in particolare fatture, bolle di consegna, estratto libro cespiti ammortizzabili, partitari, prima nota, mastri, note informali e documentazione contabile ed extracontabile pertinente;

2) atti relativi alla richiesta di apertura commessa in riferimento alla lettera del 16 febbraio 1989 della committente SIPURINA s.r.l.;

3) fatture commerciali e bolle di accompagnamento relative alla vendita alla SIPURINA s.r.l. di tavole da ponteggio usate;

4) documentazione contabile specifica relativa al pagamento dei suddetti beni da parte della SIPURINA s.r.l., compresi le distinte dei versamenti bancari, i documenti di cassa, nonché documentazione di qualsiasi natura relativa alle operazioni poste in essere in correlazione al pagamento (quali compensazioni e simili);

5) ogni altro documento extracontabile pertinente all'accertamento dei fatti;

6) supporti informatici in copia relativi alla documentazione di cui ai punti precedenti;

#### DELEGA

per l'esecuzione Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Nucleo Centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza che procederanno nelle

forme previste dal codice di procedura penale all'esecuzione del presente provvedimento e alla formazione di apposito reperto, provvedendo all'analitica classificazione e numerazione degli atti e alla consegna degli stessi alla segreteria della Commissione, rilasciando alla parte copia del verbale.

Ai soli fini dell'esecuzione del presente provvedimento gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati sono abilitati ad ispezionare i dati memorizzati informaticamente presso la FINCANTIERI s.p.a. o presso terzi, nell'ipotesi in cui la società si avvalga di strutture informatiche esterne».

All'esito dell'esecuzione del provvedimento risulta adeguatamente vagliata l'ipotesi della simulazione di una procedura contrattuale finalizzata ad assicurare un'apparenza di regolarità all'alienazione di beni aziendali a favore di prestanome della famiglia mafiosa dei Galatolo.

Infatti, i dati contabili relativi alle forme e alle modalità dei pagamento da parte della SI.PU.RI.NA che si evincono dai documenti prima richiamati lasciano chiaramente intendere che la SI.PU.RI.NA non effettuò versamenti di denaro, avendo regolato la posizione debitoria attraverso compensazioni con fatture emesse nei confronti dei cantieri palermitani, contrariamente a quanto riferito all'AG dal direttore dello stabilimento, che parlò, come si è visto, di pagamenti in contante.

Tanto si evince dagli estratti del libro giornale e del registro vendite, non prodotti dalla società nella risposta al questionario, ma acquisiti dalla Commissione attraverso la polizia giudiziaria (93).

Resta da stabilire se effettive prestazioni vennero poste in essere a favore della Fincantieri dalla SIPURINA, da chi furono richieste, in quale occasione venne stipulato il relativo contratto. A tal proposito giova osservare che nell'anno 1989 risultano contabilizzate da Fincantieri n. 94 fatture per prestazioni ricevute da Sipurina, tutte - tranne una sola per l'asportazione di 50 pettinelle da tappi, derivante da gara - relative a rapporti caratterizzati da «richiesta diretta» da parte dei cantieri navali (cfr. scheda ordini 1989, in DOC. 958, pagg. 119 e 120).

Di esse, 31, tutte registrate in data 22 agosto 1989, risultano compensate per l'importo di lire 77.235.405 (cfr. fattura n. 35050080 del 29

---

(93) Si veda Libro giornale Fincantieri - Cantieri Navali Italiani s.p.a. e in particolare:

foglio n. 1467713, annotazioni relative alla registrazione della fattura di vendita n. 350.50080 del 29 marzo 1989;

foglio n. 148478, annotazioni relative alla registrazione della fattura di vendita n. 350.50089 dell'11 aprile 1989;

foglio n. 177952, annotazioni relative alla registrazione della nota di credito n. 350.70036 dell'11 dicembre 1989;

foglio n. 163415 e foglio n. 163416, annotazioni relative alla compensazione credito/debito di lire 77.235.405;

foglio n. 1702114, come sopra, compensazione credito/debito lire 48.703.947;

foglio n. 1884471, pagamento della nota di credito di lire 22.682.887.

marzo 1989): tra queste si ne evidenzia una per un ordine dell'importo di lire 21.350.000 per «smaltimento rifiuti».

Se la SIPURINA non effettuò pagamenti per l'affare delle tavole, risulta dalla scheda del conto anagrafico al 31 12 1990 che li ricevette, per via bancaria, per un importo corrispondente alla nota di accredito n. 350.70036, relativa al «rientro» di un certo numero di tavole, accompagnate da bolle, la cui causale fu «noleggio tavole» (*sic*).

Sul punto si fa comunque rinvio ai richiamati estratti dei libri contabili e ai pertinenti ordini di registrazione, datati 22 agosto 89 e 17 ottobre 1989 (94).

*Segue: l'audizione di Antonino Cipponeri*

Al momento di dare inizio alla sua audizione, ad Antonino Cipponeri, ingegnere, direttore dello stabilimento di Palermo delle Fincantieri dal 1989 fino al primo giugno 1997, è stato richiesto se intendesse confermare o meno le dichiarazioni da lui già rese all'autorità giudiziale e in particolare dinanzi al Pretore di Palermo, nella controversia che aveva visto ricorrente l'operaio Gioacchino Basile. Alla risposta affermativa a tale preliminare quesito, il Cipponeri ha fatto conseguire una articolata esposizione della vicenda dell'alienazione delle tavole rivendicandone la piena correttezza. Ha poi soggiunto di avere avuto vari colloqui con il Basile e che lo aveva invitato «se aveva qualche cosa da dirgli rispetto alla mafia o al lavoro nero» a farlo: «Non lo ha mai fatto. l'ho pregato più volte di farlo, ma il Basile rimaneva nel generico (...) alle nostre richieste di sapere quali fossero le ditte che facevano lavoro nero e come e quando operassero, non rispondeva (...) prima degli arresti dell'anno scorso noi con sapevamo niente». Di qui, secondo questa versione, la lettera di contestazione e poi il licenziamento. Un Basile omertoso e non collaborativo, dunque, nella prospettiva del Cipponeri.

Sui furti l'ex direttore ha ipotizzato che venisse adoperata una gru «che di notte può girare l'imbracata nell'altro lato e posare materiale da quella parte... senza escludere neppure l'uso di una barca», o il taglio «a pezzi» dei cavi... (*sic*).

Quanto alla vicenda delle pressioni subite dal suo predecessore dr. Cortesi, ha inoltre categoricamente di aver appreso alcunchè delle minacce patite da quest'ultimo, ammettendo di avere conosciuto Vito Galatolo, capo operaio della SI.PU.RI.NA. ma escludendo del tutto di aver ricevuto minacce o richieste illecite. Alla specifica domanda se avesse mai potuto constatare o sospettare la presenza di ditte mafiose, Cipponeri ha testualmente risposto: «neanche per idea. Dirò di più: avevamo i certificati antimafia e tutto il resto in regola, ragion per cui se poi questi soggetti avevano dei parenti o degli amici noi non lo sapevamo nè lo potevamo sapere».

Quindi sulla questione dell'alienazione delle tavole, in merito alla circostanza che la procedura della vendita aveva preceduto e non segui-

---

(94) vedi nota che precede.

to quella della richiesta di autorizzazione alla stessa, l'ex direttore ha replicato «questo può essere anche vero, d'altronde si stava svolgendo una trattativa, non mi chieda cose così particolari!». Poi ha riconosciuto che la sigla sulla richiesta di apertura commessa del 2 marzo era la sua.

Più illuminante la sua ricostruzione del sistema dei subappalti: «per quasi tutti gli appalti, tranne in pochissimi casi, sulle costruzioni vi è una decisione della sezione acquisti della divisione centrale di Trieste. Molto spesso, anzi per la stragrande maggioranza dei casi, non si avvalgono della nostra collaborazione, anche perchè hanno i loro preventivi e il loro contatti. Solo raramente ci viene chiesto qualcosa. Quando una ditta si aggiudicava un lavoro, ad esempio una ditta di Genova, e si avvaleva della collaborazione di altre ditte, lo segnalava sia al cantiere che alla direzione della divisione. Di solito, diciamo quasi sempre, le ditte cui venivano subappaltati i lavori erano ditte che lavoravamo storicamente in cantiere (...) Quindi c'erano subappalti da parte della ditte del nord che prendevano il lavoro e poi lo subappaltavano in Sicilia». Però anche se tra le interpellate vi erano ditte siciliane, spesso il lavoro non veniva vinto dalle ditte dell'indotto, «perchè accadeva una cosa strana: spesso per un certo lavoro le ditte dell'indotto facevano un'offerta molto alta, con la quale si mettevano fuori. ... Molto spesso il problema era un altro (...) la ditta del luogo lavorava facendo manodopera, se doveva acquistare materiale non aveva i soldi per farlo. Tutto questo mi inquietava».

Sicchè si è in tal modo appresa da una fonte diretta e certamente bene informata di un ricorso ad appalti senza fornitura di materiale. È stata quindi data lettura la Cipponeri della parte della sua deposizione al pretore di Palermo circa le modalità di pagamento delle famose tavole (95) e, successivamente, fatta osservare l'esistenza di schede contabili che fanno riferimento ad una compensazione, l'audito ha risposto «questo non lo so», aggiungendo di essere certo della forma di pagamento per aver visto le fatture.

#### L'AUDIZIONE DEL SOSTITUTO PROCURATORE DR. VITTORIO TERESI

È stato infine audito il dottor Vittorio Teresi, sostituto procuratore delegato nel procedimento pendente contro gli appartenenti alla famiglia Galatolo, in cui, nel luglio del 1997, è stata emessa l'ordinanza cautelare più volte richiamata (96).

Nel corso della sua esposizione il magistrato ha sottolineato l'importanza di due reperti giurisprudenziali precedenti, dai quali è dato evincere l'ingerenza della famiglia Galatolo nella vita dei Cantieri navali:

---

(95) Il testo integrale della risposta al Pretore fu il seguente: «Il corrispettivo venne versato in denaro e non su accredito relativo a compensi su lavoro da svolgere e all'uopo le esibisco le fatture emesse nei confronti della ditta ...».

(96) Cfr.: Ordinanza di custodia cautelare in carcere e di misura interdittiva n. 1972/97, *cit.*

Il primo è costituito dalla sentenza del Tribunale di Palermo in data 24 marzo 1993 c/o Aponte Romero Waldino + 14, in cui Galatolo Giuseppe, Galatolo Raffaele e Galatolo Vincenzo risultano imputati per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e associazione mafiosa, e condannati il primo e il secondo alla pena di 9 anni di reclusione per l'imputazione di cui all'art. 416-bis c.p., e Galatolo Vincenzo alla pena di 26 anni di reclusione e lire trecento milioni di multa per entrambe le fattispecie associative. Il trasporto della cocaina (650 kg.), al centro di quella vicenda avvenne a mezzo della motonave Big John. Ebbene il dr. Teresi ha riferito che «fatto lo sbarco della cocaina in territorio di Castellammare, per fare entrare la nave a Palermo si interessò direttamente Galatolo [Vincenzo], il quale, grazie ai suoi appoggi all'interno dei cantieri, riuscì a farla ricoverare per riparazioni assolutamente non urgenti e non necessarie». Questa vicenda processuale, relativa a fatti accertati a Palermo in epoca anteriore e prossima al 1988, evidenzia il ruolo di primo piano assunto dai Galatolo nel traffico internazionale di stupefacenti, tema che sarà ripreso nelle conclusioni che seguono.

La seconda sentenza richiamata dal magistrato palermitano è stata quella relativa al procedimento c/o Nicolosi + 2.

Ma il sostituto Teresi, ha anche riferito un recente episodio in cui i destinatari di una citazione di persone informate sui fatti dell'inchiesta sul cantiere, dipendenti dell'azienda, si sono visti negare, da parte dell'ufficio del personale, il permesso retribuito per recarsi a rendere le proprie dichiarazioni agli inquirenti, come richiesti dall'Autorità giudiziaria: il fatto è significativo in quanto si è verificato dopo il clamoroso avvio dell'inchiesta giudiziaria, l'inizio dell'inchiesta parlamentare e dopo le sostituzioni del direttore dello stabilimento e del capo del personale.

*Conclusioni: i protagonisti dell'infiltrazione mafiosa nei cantieri, il ruolo delle istituzioni, l'impegno per un'economia libera dal crimine*

Il moderno profilo criminale della mafia dell'Acquasanta può dirsi puntualmente ricostruito all'esito delle varie vicende processuali che in questi ultimi anni hanno coinvolto i suoi esponenti di spicco. La famiglia mafiosa dell'Acquasanta di Palermo può essere considerata una delle più antiche e pericolose di Cosa nostra. L'esistenza del «mandamento dell'Acquasanta» è oggetto delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta che ne ripercorre la storia, evocando le figure dei suoi protagonisti, da Troia Mariano (classe 1905), a Galatolo Gaetano (il Tanu Alati richiamato nel testo), a Michele Cavataio, componente della Commissione di Cosa Nostra fin dal 1963. In questi ultimi anni lo «strapotere della famiglia» non è arginato dalla stagione dei maxi-processi, dai quali è stata interessata solo marginalmente (97).

---

(97) *Ibidem*, pag. 6.